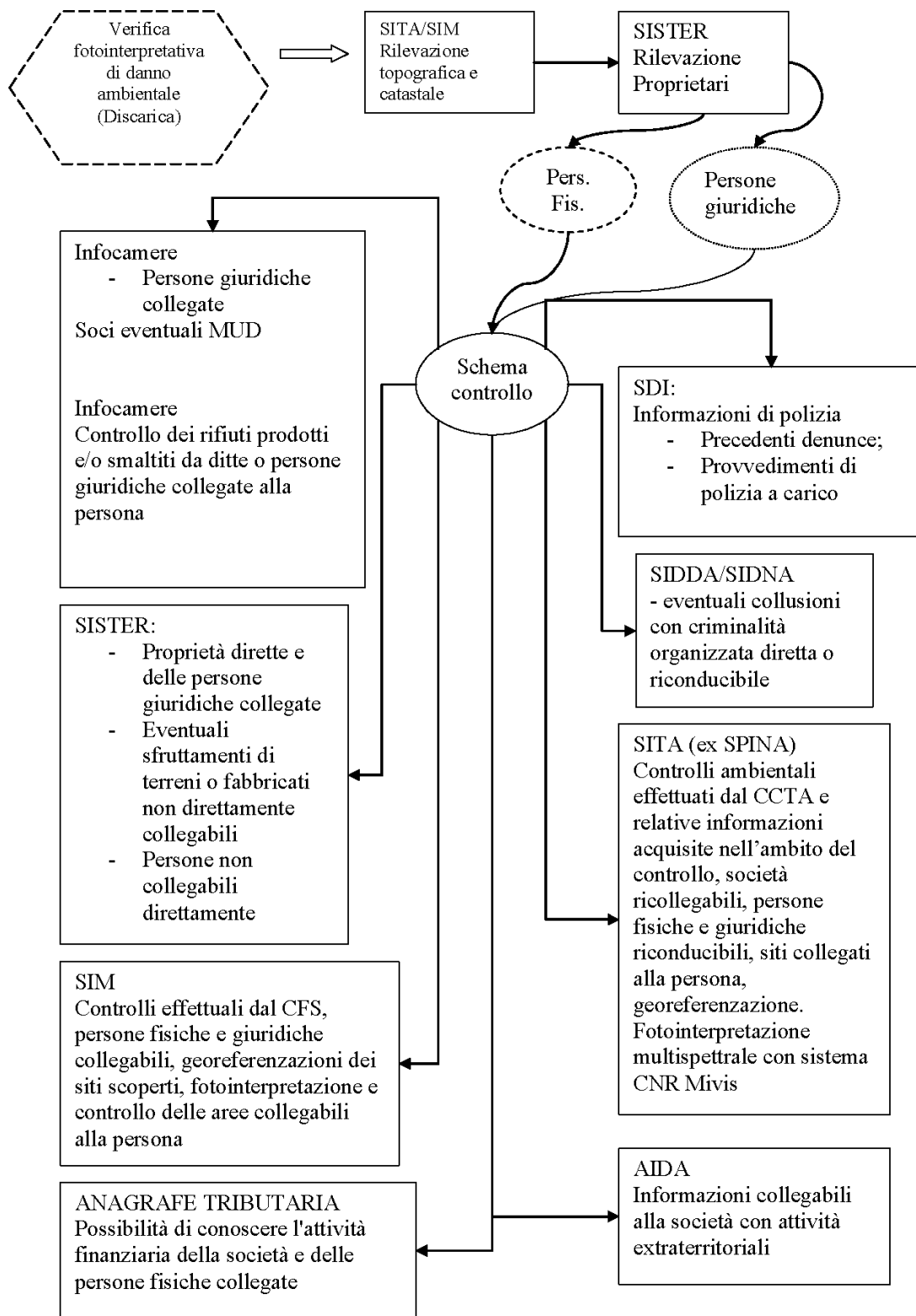
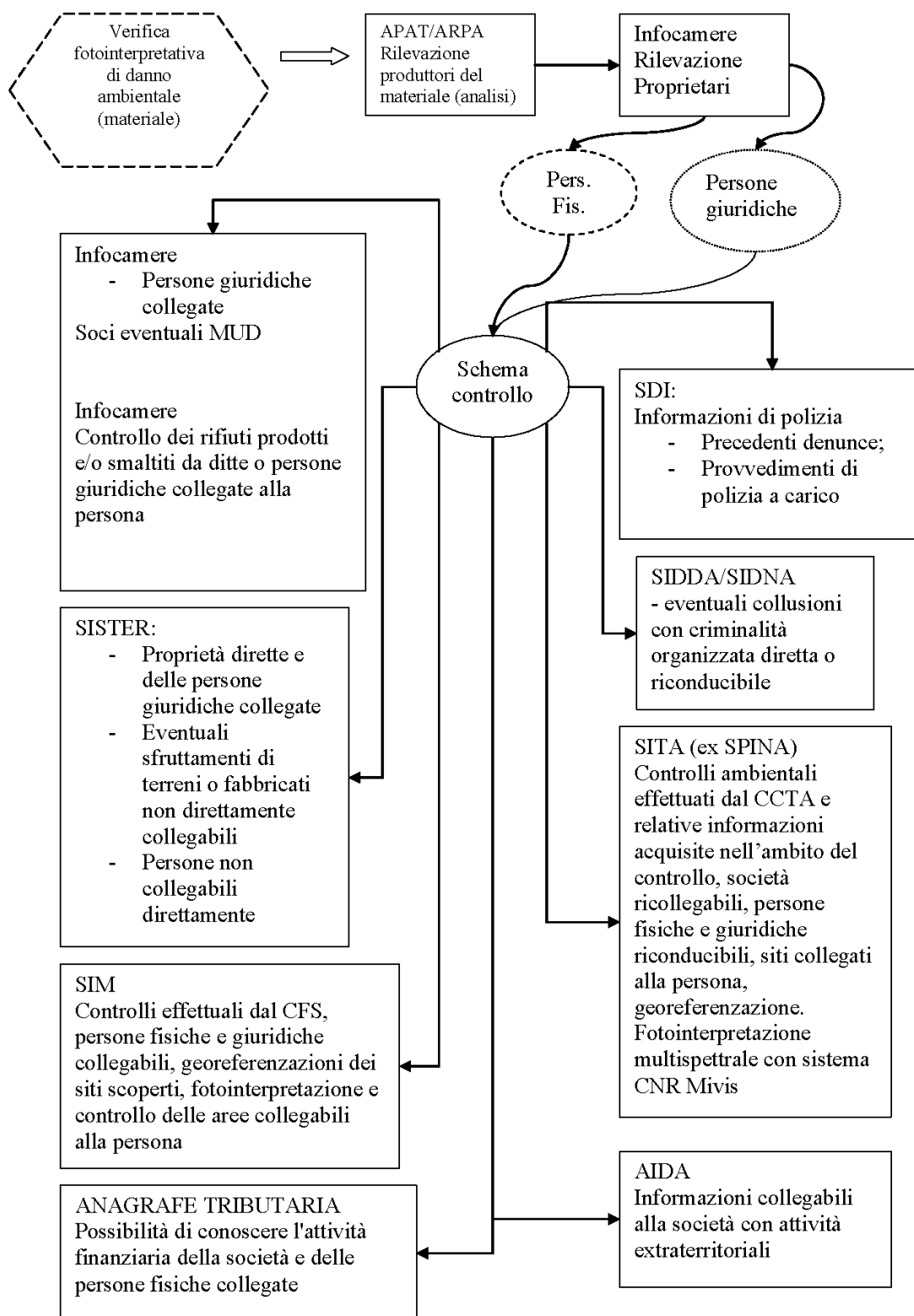


Protocollo 6: fotointerpretazione discariche mediante immagini aeree e satellitari



Protocollo 6: fotointerpretazione materiali mediante immagini aeree e satellitari



2. I PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE E INTERSCAMBIO INFORMATIVO

PAGINA BIANCA

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE
E DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO**

TRA

**LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI
E SULLE ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO CONNESSE**

E

LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

Visto il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia e recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata;

Considerato che la Direzione Nazionale Antimafia ha un diretto e primario interesse alla conoscenza di informazioni essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali di contrasto alla criminalità mafiosa disciplinate dall'articolo 371-bis codice di procedura penale e che fra queste, prioritariamente, figurano quelle concernenti le infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti;

Visto l'art. 4 della legge 20 ottobre 2006, n. 271, che regola le attività e gli ambiti informativi della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;

Considerato che la Commissione ha un diretto e primario interesse alla conoscenza tempestiva di informazioni sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel settore dei rifiuti per attivare le proprie funzioni istituzionali di individuazione delle connessioni tra attività illecite ed attività economiche connesse al ciclo dei rifiuti e di proposta delle soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato;

Considerato che la Commissione possiede specifiche informazioni che possono costituire elementi di impulso per le attività di competenza della Direzione Nazionale Antimafia;

Considerato che appare di interesse per la Commissione accedere alle informazioni possedute dalla Direzione Nazionale Antimafia ai fini dell'adempimento dei richiamati compiti istituzionali e con le limitazioni indicate dal menzionato articolo 4 della legge 20 ottobre 2001, n. 271;

Considerato che il paradigma della cooperazione istituzionale è rivolto a potenziare lo svolgimento di attività di interesse comune specie nell'ambito dell'analisi dei fenomeni criminali di rilevante importanza;

Considerato che, in materia di comunicazioni di dati tra soggetti pubblici, l'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali quando la relativa richiesta sia avanzata al fine di acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla prevenzione dei reati;

Considerato che ai sensi dell' art. 15 della legge agosto 1990 n. 241 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

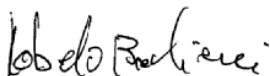
1. di procedere ad uno scambio continuativo delle informazioni e della documentazione riguardanti il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, reciprocamente consentito alla stregua della normativa che disciplina i poteri e l'attività della Direzione Nazionale Antimafia e della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;

2. di utilizzare le singole informazioni per i fini istituzionali secondo la normativa vigente e nel rispetto delle norme vigenti di tutela del segreto;

3. di utilizzare un consulente della Commissione, con l'incarico di assicurare i flussi informativi oggetto di scambio e le relative analisi, nonché la continuità dei collegamenti tra la Commissione la Direzione Nazionale Antimafia, avvalendosi anche di locali e attrezzature della Direzione Nazionale Antimafia.

Roma, 8 maggio 2007

*Il Presidente
della Commissione parlamentare
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse
Roberto Barbieri*



*Il Procuratore Nazionale Antimafia
Piero Grasso*



PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE E DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO**TRA****LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI
RIFIUTI E SULLE ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO CONNESSE****E****IL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

Vista la legge 20 ottobre 2006, n. 271, recante l'Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse e in particolare l'articolo 4 che regola le attività e gli ambiti informativi della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e in particolare l'articolo 2 che assegna al Corpo medesimo la vigilanza e l'accertamento delle violazioni compiute in danno all'ambiente con specifico riferimento, tra l'altro, alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

Visto il Testo unico dell'ambiente emanato con decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che all'articolo 195, comma 5, afferma che ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti interviene il Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006 avente per oggetto il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia ove si ribadisce la competenza primaria del Corpo forestale dello Stato nelle attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela degli ecosistemi agro-forestali, alla repressione delle violazioni commesse in danno all'ambiente e al paesaggio nonché al contrasto di specifiche forme di inquinamento connesse anche con il ciclo dei rifiuti e delle acque;

Considerato che la Commissione ha un diretto e primario interesse alla conoscenza tempestiva di informazioni sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel settore dei rifiuti per attivare le proprie funzioni istituzionali di individuazione delle connessioni tra attività illecite ed attività economiche connesse al ciclo dei rifiuti e di proposta delle soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato;

Considerato che la Commissione possiede specifiche informazioni che possono costituire elementi di impulso per le attività di competenza del Corpo forestale dello Stato;

Considerato che appare di interesse per la Commissione accedere alle informazioni possedute dal Corpo forestale dello Stato ai fini dell'adempimento dei richiamati compiti istituzionali e con le limitazioni indicate dal menzionato articolo 4 della legge 20 ottobre 2006, n. 271;

Considerato che il paradigma della cooperazione istituzionale è rivolto a potenziare lo svolgimento di attività di interesse comune specie nell'ambito dell'analisi dei fenomeni criminali di rilevante importanza;

Considerato che, in materia di comunicazioni di dati tra soggetti pubblici, l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali quando la relativa richiesta sia avanzata al fine di acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla prevenzione dei reati;

Considerato che ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

1. di procedere ad uno scambio continuativo, anche telematico, delle informazioni e della documentazione riguardanti il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, reciprocamente consentito alla stregua della normativa che disciplina i poteri e l'attività del Corpo forestale dello Stato e della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;
2. di utilizzare le singole informazioni per i fini istituzionali secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni vigenti di tutela del segreto;
3. di utilizzare un consulente della Commissione, con l'incarico di assicurare i flussi informativi oggetto di scambio e le relative analisi, nonché la continuità dei collegamenti tra la Commissione e l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato – Servizio I – Divisione I, Nucleo investigativo centrale di polizia ambientale e forestale (N.I.C.A.F.) e a livello periferico con i Comandi regionali del Corpo medesimo.

Roma, 13 giugno 2007

Il Presidente
della Commissione parlamentare
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse
Sen. Roberto Barbieri



Il Capo
del Corpo forestale dello Stato
Ing. Cesare Patrone



**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE
E DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO****TRA****LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO
DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE****E****L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (*)**

Visto l'art. 4 della legge 20 ottobre 2006, n. 271, che regola le attività e gli ambiti informativi della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;

Considerato che la Commissione ha un diretto e primario interesse alla conoscenza tempestiva di informazioni sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel settore dei rifiuti per attivare le proprie funzioni istituzionali di individuazione delle connessioni tra attività illecite ed attività economiche connesse al ciclo dei rifiuti e di proposta delle soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato;

Considerato che il paradigma della cooperazione istituzionale è rivolto a potenziare lo svolgimento di attività di interesse comune specie nell'ambito dell'analisi dei fenomeni criminali di rilevante importanza;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 della legge agosto 1990 n. 241 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che l'Istituto, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del DPR 20/01/01 n. 70, stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti istituzionali;

(*) Firmato a Napoli, presso la Prefettura, il 20 luglio 2007.

Considerato che l'Istituto ha interesse a scambiare informazioni relative alle tematiche ambientali e sanitarie connesse al ciclo dei rifiuti, al fine di aumentare le conoscenze in tale settore;

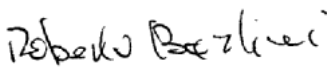
Considerato che gli organi collegiali dell'Istituto hanno espresso parere favorevole sulla validità scientifica e sull'attinenza ai compiti istituzionali dell'attività di ricerca oggetto del presente accordo;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

- 1) di individuare quale tematica prioritaria l'impatto ambientale e sanitario connesso al ciclo dei rifiuti ed alle aree inquinate di rilevanza nazionale;
- 2) di stabilire fra Istituto e Commissione un canale di comunicazione diretto, per cui i risultati di nuovi studi, sulle tematiche di interesse ovvero altri documenti di rilevanza scientifica e sanitaria prodotti dall'Istituto, siano tempestivamente trasmessi, illustrati, commentati e resi fruibili alla Commissione;
- 3) di acquisire e valutare, da parte dell'Istituto, elementi conoscitivi in possesso della Commissione in merito alle tematiche di cui sopra;
- 4) di produrre documenti sulle citate tematiche di interesse prioritario per la Commissione;
- 5) di assicurare la partecipazione di ricercatori dell'Istituto ad attività promosse dalla Commissione.

LA COMMISSIONE



Il Presidente

L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ ,



Il Presidente

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE
E DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO****TRA****LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO
DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE****E****L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (*)****APPLICAZIONE OPERATIVA PER LA CAMPANIA**

Premesso che la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse – come illustrato nella Relazione territoriale sulla Campania da essa approvata nella seduta del 13 giugno 2007 (Doc. XXIII, n. 2) – ritiene indilazionabile promuovere un programma di monitoraggio a carattere permanente avente ad oggetto la presenza e la concentrazione di agenti chimici con effetti avversi sulla salute, fra i quali la 2,3,7,8-tetracloro-dibenzodiossina, nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza rifiuti nonché il livello di esposizione a rischio delle popolazioni residenti nelle aree ove insistono discariche e siti di smaltimento incontrollato di rifiuti ovvero dove saranno operativi gli impianti di trattamento dei rifiuti;

Premesso, altresì, che la predetta Commissione ha concluso con l'Istituto Superiore di Sanità un protocollo di cooperazione avente ad oggetto, fra l'altro, lo svolgimento di interventi diretti alla individuazione delle fonti di rischio per la salute delle comunità residenti in territori degradati al fine di suggerire le più opportune soluzioni tecnico-operative per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo per la salute pubblica;

SI CONVIENE

L'Istituto Superiore di Sanità programmerà e coordinerà, d'intesa con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale nonché con l'OMS, il CNR e il Dipartimento della Protezione Civile, gli interventi, che dovranno essere realizzati dall'ARPAC, dall'Assessorato regionale all'Ambiente,

(*) Firmato a Napoli, presso la Prefettura, il 20 luglio 2007.

dall'Assessorato regionale alla Sanità, nonché dalle Province e dai Comuni interessati, diretti alla individuazione ed al monitoraggio costante delle fonti di rischio ambientale per la salute delle popolazioni residenti nelle aree interessate dalla presenza di discariche ovvero di impianti di trattamento dei rifiuti.

L'Istituto Superiore di Sanità si impegna a riversare alla Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti i risultati delle attività svolte, mediante un'informativa a cadenza trimestrale.

L'Istituto Superiore di Sanità fornirà alla Commissione gli elementi in suo possesso per pervenire ad una sempre migliore caratterizzazione dell'impatto sanitario del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania.

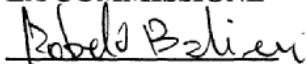
L'Istituto Superiore di Sanità indicherà alla Commissione le ricerche scientifiche da considerare come prioritarie per fornire basi nazionali ai processi decisionali.

L'Istituto Superiore di Sanità collaborerà con la Commissione per impostare il processo di comunicazione con la popolazione e gli amministratori locali in forma appropriata.

La Commissione si impegna al coordinamento fra il gruppo di lavoro coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, le istituzioni e le comunità della Campania, al fine, per un verso, di contribuire alla individuazione delle più opportune soluzioni tecniche e normative e, per altro, di fornire alle popolazioni un'informazione tempestiva ed esauriente.

La Commissione si impegna, altresì, a riversare all'Istituto Superiore di Sanità i dati di cui verrà in possesso dagli organismi deputati al contrasto degli illeciti in materia di rifiuti, sulla scorta di specifici protocolli di interscambio informativo conclusi con gli stessi.

LA COMMISSIONE



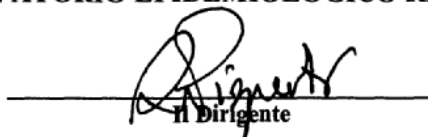
Il Presidente

L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ



Il Presidente

L'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE


Il Dirigente

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE E DI
INTERSCAMBIO INFORMATIVO
TRA
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL
CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO
CONNESSE
E
L'ARMA DEI CARABINIERI**

Visto l'art. 4 della legge 20 ottobre 2006, n. 271, che regola le attività e gli ambiti informativi della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;

Visto il D.Lgs 5 ottobre 2000 n. 297 contenente "Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, a norma dell'art. 1 della Legge 31 marzo 2000 n. 78";

Vista la Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, in particolare l'art. 8 comma 4 che individua nel Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri l'organo alle dipendenze funzionali del Ministro dell'Ambiente per l'espletamento delle attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in danno dell'ambiente;

Visti gli artt. 195 c. 5 e 197 c. 4 del Testo Unico dell'Ambiente emanato con Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che, rispettivamente, attribuiscono al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (CCTA):

- il compito di provvedere alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

2

- il potere di effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006 avente per oggetto il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia ove si ribadisce la competenza dell'Arma dei Carabinieri per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti in materia ambientale che viene attuata attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, organismo qualificato per l'attuazione di attività di rilevanza strategica nel settore del controllo della sicurezza ambientale;

Considerato che la Commissione ha un diretto e primario interesse alla conoscenza tempestiva di informazioni sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel settore dei rifiuti per attivare le proprie funzioni istituzionali di individuazione delle connessioni tra attività illecite ed attività economiche connesse al ciclo dei rifiuti e di proposta delle soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato;

Considerato che la Commissione possiede specifiche informazioni che possono costituire elementi di impulso per le attività di competenza del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente;

Considerato che appare di interesse per la Commissione accedere alle informazioni possedute dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente ai fini dell'adempimento dei richiamati compiti istituzionali e con le limitazioni indicate dal menzionato articolo 4 della legge 20 ottobre 2006, n. 271;

Considerato che il paradigma della cooperazione istituzionale è rivolto a potenziare lo svolgimento di attività di interesse comune specie nell'ambito dell'analisi dei fenomeni criminali di rilevante importanza;

3

Considerato che, in materia di comunicazioni di dati tra soggetti pubblici, l'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali quando la relativa richiesta sia avanzata al fine di acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla prevenzione dei reati;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 della legge agosto 1990 n. 241 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

1. di procedere ad uno scambio continuativo - anche telematico - delle informazioni e della documentazione riguardanti il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, reciprocamente consentito alla stregua della normativa che disciplina i poteri e l'attività del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;
2. di utilizzare le singole informazioni per i fini istituzionali secondo la normativa vigente e nel rispetto delle norme vigenti di tutela del segreto;
3. di realizzare, a cura della Commissione, una postazione informatica per il collegamento alla Banca Dati del Sistema Informativo in uso presso il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (SITA), consentendone l'accesso all'Ufficiale dell'Arma addetto alla Commissione quale utente consultivo;

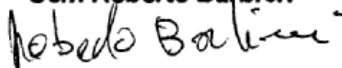
4

4. di utilizzare l'Ufficiale dell'Arma addetto alla Commissione, con l'incarico di assicurare i flussi informativi oggetto di scambio e le relative analisi, nonché la continuità dei collegamenti tra la Commissione ed il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Roma, 21 settembre 2007

*Il Presidente
della Commissione parlamentare
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse*

Sen. Roberto Barbieri



*Il Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri
Generale di Corpo d'Armata*
Gianfrancesco Siazzu

